

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

---

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE


---

3

---

NUOVA SERIE - ANNO III 2015

---



---

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

---

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

Fondati da CESARE MOZZARELLI

## 3

---

NUOVA SERIE - ANNO III 2015

---

Milano 2015

---

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Dipartimento di Storia Moderna e contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuova Serie - Anno III - 3/2015

ISSN 1124-0296

---

## **Direttore**

ROBERTINO GHIRINGHELLI

## **Comitato scientifico**

CESARE ALZATI - GABRIELE ARCHETTI - GILIOLA BARBERO -

PIETRO CAFARO - LUCA CERIOTTI - EMANUELE COLOMBO -

CHIARA CONTINISIO - CINZIA CREMONINI - MASSIMO FERRARI -

ROBERTINO GHIRINGHELLI - DANIELE MONTANARI - IVANA PEDERZANI -

ELENA RIVA - PAOLA SVERZELLATI - PAOLA VENTRONE

## **Segreteria di redazione**

ANDREA BRAMBILLA

Per la selezione dei contributi da pubblicare la rivista segue il metodo della revisione tra pari basata sull'anonimato, avvalendosi dei membri del Comitato scientifico e di studiosi esterni italiani e stranieri.

© 2016 **EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica**

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano - tel. 02.7234.2234 - fax 02.80.53.215

*e-mail:* editoriale .dsu@educatt.it (*produz.*) - librario.dsu@educatt.it (*distrib.*)

*web:* www.educatt.it/libri/ASMC

*questo volume è stato stampato nel mese di dicembre 2016*

*presso la Litografia Solari - Peschiera Borromeo (Milano)*

*con tecnologia e su carta rispettose dell'ambiente*

ISBN 978-88-9335-102-7

## INDICE

Nota editoriale	5
-----------------	---

### SAGGI

FRANCESCA RUSSO Politics, power and republicanism in Florentine Renaissance: Donato Giannotti. History of the edition and of the European circulation of his essay upon venetian constitution	9
--	---

ROBERTO QUIRÓS ROSADO Patronato regio y clientelismo cortesano. La provisión de dignidades y beneficios eclesiásticos en la Italia de Carlos III de Austria, 1706-1714	33
---	----

ADELINA BISIGNANI Persona-valore e libertà dei moderni nella riflessione di Norberto Bobbio (1934-1965)	67
---	----

### PERSONAGGI DEL NOVECENTO ITALIANO

MARCELLO SAIJA Gaetano Martino	95
-----------------------------------	----

ALFREDO CANAVERO Filippo Meda	107
----------------------------------	-----

### OIKONOMICA

PIETRO CAFARO Local banking systems on both sides of the border: High Lombardy and Ticino between the nineteenth and twentieth century	131
---	-----

ANGELO MOIOLI Capitali e imprenditori svizzeri a Bergamo tra Ottocento e Novecento	145
--	-----

## MATERIALI

CARLO CARINI Pensieri paralleli sul cittadino: Bodin e Constant	169
--	-----

GIANFRANCO BORRELLI Dall'evanescenza del cittadino moderno alle nuove pratiche della cittadinanza di prossimità	177
---	-----

GUSTAVO GOZZI Cittadinanza e diritti	193
---	-----

BARBARA PISCIOTTA L'evoluzione della democrazia Dallo Stato nazionale al cosmopolitismo	209
---	-----

DAMIANO PALANO «Homo democraticus». Note per un ripensamento del rapporto tra cittadinanza e democrazia	229
---	-----

STEFANO PETRUCCIANI Cittadinanza e diritti sociali tra dimensione nazionale e prospettiva europea	265
---	-----

MARINA CALLONI Quale <i>identità</i> per l'Unione Europea? Per la costruzione di una cultura politica e di una politica culturale comune	279
--	-----

## ARGOMENTANDO

ANNA RITA GABELLONE Cosimo I. Dalla ragion di stato all'assolutismo	301
--	-----

Scritti scelti	329
----------------	-----



## Pensieri paralleli sul cittadino: Bodin e Constant

CARLO CARINI

Abbiamo due momenti teorici, in epoca moderna, in cui due importanti scrittori politici, certo ben distanziati fra loro e con finalità divergenti se non opposte, ma con argomentazioni in parte simili, hanno preso una chiara posizione per distinguere il *cittadino moderno* dal *cittadino antico*. Mi riferisco a Jean Bodin e a Benjamin Constant. Sulla questione intervenendo, l'uno, già nel capitolo VI, paragrafi 5 e 6 della *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, pubblicata a Parigi in prima edizione nel 1566 e nel 1572 in seconda. Straordinario capitolo, come si sa, dedicato a «Gli ordinamenti degli Stati» (*De statu Rerumpublicarum*). Delineando, l'altro, con ancora maggior nettezza il problema – almeno per noi contemporanei – nel celebre *Discours*, letto all'Athénée Royal nel 1819 e pubblicato nel 1820.

Ora, non è per nulla trascurabile, anzi è altamente rilevante per la formazione storica della scienza politica moderna che Bodin e Constant considerino il raffronto *cittadino antico/cittadino moderno* come uno dei punti da cui partire per una più larga riflessione sull'ordinamento degli Stati e le forme di governo (Bodin avrebbe dato alle stampe di lì a qualche anno la *République*, laddove Constant proveniva da una serie piuttosto copiosa di scritti già pubblicati, oltre che da un lavoro decisamente esteso intorno ai *Principes de politique applicables à tous les gouvernements* [1806-1810]). Ma qui vorrei limitarmi a tracciare, in breve sintesi, i rispettivi quadri teorici, che hanno, come dicevo, significativi elementi di contatto, pur in situazioni ideologiche molto distanti.

A Bodin, pur convinto dell'utilità di partire, nella conoscenza delle cose, dall'unità più piccola per arrivare alla dimensione più grande (le istituzioni politiche intese come sistema), la definizione aristotelica o greca di cittadino, ancorché suggestiva, appare superata, ambigua e di fatto inutilizzabile ai fini dell'affermazione di un concetto di sovranità che vada bene per i moderni. Ai quali serve, per la grandezza e la forza che vanno assumendo gli Stati, che essa sia assoluta, indivisibile e perpetua.

Scrive Bodin, in un passo all'inizio del paragrafo 5, che citiamo per intero:

Aristotele definisce il cittadino in base alla facoltà di partecipare a processi, magistrature e decisioni, una definizione che riconosce essere adatta soltanto a regimi di tipo popolare. Ma siccome la definizione deve essere adatta a tutti i casi, a giudizio di Aristotele non vi sarebbe altro cittadino che quello nato ad Atene all'epoca di Pericle: tutti gli altri, essendo esclusi dai pubblici onori, dai processi e dalle decisioni d'interesse pubblico, erano esuli e forestieri nella loro stessa città. Come la mettiamo allora con l'imperatore Antonino, il quale promulgò una legge con cui stabilì che tutti gli uomini <liberi> all'interno della monarchia romana erano cittadini romani? Questi, se diamo retta ad Aristotele, avrebbero dovuto essere forestieri, dal momento che era stato abolito il regime popolare. È impossibile non vedere quanto simili idee siano assurde e dannose per le comunità politiche, e quanto assurde siano le conseguenze che ne derivano. Tale opinione di Aristotele ha tratto in errore Contarini, Sigonio, Garimberto e moltissimi altri; e non c'è dubbio che abbia offerto a numerose comunità un ottimo pretesto per scatenare guerre civili<sup>1</sup>.

Non basta: occorre proseguire nella lettura di Bodin, portandoci all'inizio del par. 6:

Ma che succede se questa descrizione che Aristotele dà del cittadino non si addice neppure agli Stati popolari? In effetti, ad Atene, che si dice fosse in assoluto lo Stato più popolare, la quarta classe [*quarta classis infimorum*] – quella degli ultimi, dei più umili, vale a dire la stragrande maggioranza della popolazione – era esclusa dai pubblici onori, dal Senato e dal sorteggio per le magistrature in virtù di una legge di Solone, stando a quanto scrive Plutarco<sup>2</sup>.

Questi brani sono estremamente significativi, tanto più se letti insieme alla frase, espunta dall'edizione del 1572 della *Methodus*, ma presente in quella originaria del 1566, in cui Bodin scriveva:

Del resto, che cosa impedisce che in una monarchia e in un'aristocrazia siano tutti cittadini esattamente come in una democrazia, visto che per volere del principe, tanto quanto degli ottimati o del popolo, le magistrature e i posti di comando possono essere attribuiti a turno a tutti<sup>3</sup>.

Credo che dall'insieme di tali proposizioni di un pensiero in sviluppo, com'è quello di Bodin tra 1566 e 1576, sia possibile ricavare i seguenti punti:

<sup>1</sup> J. BODIN, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, S. MIGLIETTI (a cura di), Edizioni della Normale, Pisa 2013, p. 355.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> *Ibi*, n. 17.

a) È quanto meno inesatto il considerarsi in scienza politica (*civilis disciplina*) un metodo di comparazione delle forme di Stato che faccia di un caso particolare (l'Atene di Pericle) un modello generale di riferimento per stabilire, nella fattispecie, che cosa debba intendersi per cittadino;

b) È del tutto discutibile poi l'attribuzione al regime ateniese dei caratteri della vera democrazia, quando ad essere esclusi dalla partecipazione e dalle cariche pubbliche in quel tempo erano proprio le classi inferiori, cioè la «stragrande maggioranza della popolazione» [senza dire degli esuli, per i quali varrebbe il parallelo con i brani del *Discours* di Constant dedicati all'ostracismo: prova per eccellenza dell'asservimento dell'individuo alla «supremazia del corpo sociale»];<sup>4</sup>

c) Molto più disponibili ad assicurare i diritti ai propri cittadini (e quindi più inclusive) potrebbero rivelarsi in effetti le monarchie, se ben avvertite, come osserva anche Constant, «di non prendere a prestito dalle repubbliche antiche dei mezzi di opprimerci»;<sup>5</sup>

d) Perciò, non dipende dall'essere necessariamente in democrazia il godimento dei diritti da parte del cittadino, perché in qualsiasi regime egli potrebbe goderne, se il vero sovrano lo volesse.

Il quadro teorico viene però a completarsi con un ulteriore ed importante punto, se mettiamo in connessione fra loro i brani, sempre dei paragrafi 5 e 6, in cui Bodin, da un lato, come abbiamo visto, riprende la definizione aristotelica del cittadino (ateniese) che partecipa a processi, magistrature e decisioni, e, dall'altro, sottolinea la definizione che il filosofo antico dà del magistrato: «Aristotele – scrive l'autore della *Methodus* – definisce il magistrato in base a tre elementi: potere di comando, potere giurisdizionale e diritto di prendere decisioni».<sup>6</sup> Il che, come quantità di potere nelle mani di chi governa, sembrerebbe troppo anche per un *monarca regio* dei tempi moderni, sempre bisognoso, secondo Bodin, degli Stati generali e dei Parlamenti per non esporsi all'accusa di comportarsi come un tiranno. Figuriamoci per un cittadino in democrazia, che verrebbe in tal caso a concentrare nelle proprie mani il potere del legislatore, il potere di esercitare giustizia, nominare magistrati ed essere egli stesso magistrato. Ci troveremmo, per dirla in gergo corrente, di fronte ad un cittadino “totale” o “globale”, che aprirebbe la strada ad una forma di dispotismo tanto improbabile quanto pericolosa per chi

<sup>4</sup> B. CONSTANT, *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris en 1819*, tr. it., *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, con Pref. di D. COFRANCESCO, RCS, Milano 2010, pp. 28, 36-39.

<sup>5</sup> *Ibi*, p. 41.

<sup>6</sup> J. BODIN, *Methodus*, cit., p. 135.

immagina che uno «Stato bene ordinato» si ottiene solo con una distribuzione sociale armonica delle competenze e delle funzioni pubbliche.

La realtà moderna esige chiarezza e occorre seguire un filo razionale per organizzare la gerarchia di un ordinamento politico che risponda alle prescrizioni di una corretta «scienza del governo dello Stato» (*Reipublicae moderandae scientia*). Il rischio, se no, è di finire nella confusione e nelle infinite dispute dello Stato misto, laddove è necessario capire in quali mani sia concretamente collocato il potere sovrano e in quale rapporto, rispetto a questo potere sovrano, debba essere visto e definito colui che vi è sottoposto, facendo attenzione che non finisca nella condizione di chi è servo in una *monarchie seigneuriale* o, peggio, di chi è senza proprietà e viene trattato come schiavo in una *monarchie tyrannique*. Se è vero che un cittadino, in uno «Stato bene ordinato» – monarchia, aristocrazia o democrazia che sia –, può veder riconosciuti i propri diritti, è altrettanto vero che la repubblica popolare, più di altri regimi, potrebbe non meno facilmente sfociare in una forma di dispotismo in cui il cittadino, dotato di poteri smisurati e senza nessuno che possa contenerlo, getterebbe la società nell'anarchia e nella guerra di tutti contro tutti: che viene precisamente a determinarsi quando da un normale «stato del popolo» (*populi statu*) si cade in quello della «plebe sediziosa» (*seditiosae plebis*) (III, 18)<sup>7</sup>.

Si spiega il concetto bodiniano di *monarchie royale*, in cui non solo chi governa lo fa nel rispetto delle leggi fondamentali e della proprietà dei sudditi, ma dove anche chi ubbidisce conosce il proprio ruolo ed è messo in condizione di non avere dubbi su cosa fare (come avrebbe ribadito più tardi, con ottica in parte diversa, anche Hobbes). Senza dire che gli stessi magistrati, dipendendo dal sovrano e a lui dovendo la legittimità delle loro funzioni e la loro stessa carica, hanno interesse a muoversi ed operare nel senso di quello *Stato amministrativo armonico*, che tanta influenza ha esercitato nella formazione laica dell'Europa civile moderna (rinvio, per questo, allo splendido volume di Cesare Vasoli curato da Enzo Baldini)<sup>8</sup>.

Contro il cittadino integrale, inizio e terminale al tempo stesso di un potere totale che lo proietterebbe oltre ogni limite, verso un punto di non ritorno assai pericoloso – le guerre civili ne erano per Bodin una prova – per la sopravvivenza di qualsiasi *République*, sono rivolte anche le considerazioni di Constant, ben consapevole degli «effetti del Terrore» (1797) e quindi tanto più ansioso di veder riconosciuti al cit-

<sup>7</sup> *Ibi*, p. 130.

<sup>8</sup> C. VASOLI, *Armonia e giustizia. Studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin*, E. BALDINI (a cura di), Olschki, Firenze 2008.

tadino moderno diritti e uno spazio privato, che consentano ad ognuno di provvedere ai propri affari senza dover dedicare tutto il tempo alla gestione della cosa pubblica: per la quale va più che bene il sistema della rappresentanza politica, sistema che dall'Inghilterra si va diffondendo nei maggiori Paesi del continente.

Notiamo che, come per Bodin in uno «Stato bene ordinato» e in una società «armonica» anche il potere assoluto del monarca non deve essere inteso in modo totalmente verticale, così per Constant è necessario che in una società pluralistica ed economicamente dinamica il potere si configuri quale potere «moderato» (cioè costituzionale rappresentativo), capace di favorire lo sviluppo delle libertà individuali anziché limitarle o addirittura sacrificarle ad un non meglio precisato bene comune, simile a quello evocato – lo aveva già detto la Staël in *Des circonstances actuelles* (1798) – da «un popolo deliberante nella pubblica piazza». Si sa che, alla fine del *Discours*, l'auspicio è che le due libertà, quella liberale e quella democratica, vengano nel processo della società moderna ad un certo punto ad incontrarsi, se non proprio a fondersi. Ma è interessante rilevare, fra i due autori considerati, Bodin e Constant, almeno tre forti coincidenze.

La *prima*, che non potrebbe quella greca definirsi una democrazia, essendo dalla partecipazione e dalle cariche pubbliche di Atene escluse classi importanti, le più povere, della società (tutti gli «Stati liberi dell'antichità», scrive Constant, avevano schiavi e assegnavano a «mani oberate di ferri» il lavoro meccanico e industriale, tant'è che senza «la popolazione schiava d'Atene, ventimila ateniesi non avrebbero potuto deliberare ogni giorno sulla pubblica piazza»); la *seconda*, che sarebbe simile ad un despota, cioè dotato di immensi poteri almeno quanto asservito al corpo sociale, quel cittadino talmente impegnato a gestire la cosa pubblica, da non poter più amministrare i propri affari privati; la *terza*, che non si può discutere del cittadino e delle sue libertà senza affidare alla *scienza politica* lo studio di questo problema e di tutto ciò che appare comunque inerente alla dinamica di una società in sviluppo.

Bodin, lo abbiamo visto, chiama, questa forma di sapere *Reipublicae moderandi scientia*, o, più in generale, *civilis scientia*, da configurare secondo i principi di uno «schema del diritto universale» (*iuris universi [...] tabula*)<sup>10</sup>; si appella Constant ad una *science politique* di nuovo corso, al fine di chiarire cosa veramente serva ad un cittadino moderno (se non vuol essere assoggettato all'«autorità del corpo sociale») per sentirsi li-

<sup>9</sup> B. CONSTANT, *La libertà degli antichi* cit., pp. 22, 25.

<sup>10</sup> J. BODIN, *Methodus* cit., p. 68 (Lettera dedicatoria).

bero e godere con tranquillità dei propri diritti soggettivi e dei vantaggi del commercio. Ma è indubbio che entrambe gli autori, ognuno nel suo tempo, si muovano lungo una decisa tendenza del mondo moderno, che risponde alla domanda di limitare il potere e di garantire i diritti di chi vive in società od aspira ad entrarvi in qualità di cittadino.

Laddove erano per gli Antichi prerogative di pochi in una cerchia ristretta – in definitiva, così era anche per i Romani, abituati non meno dei Greci a considerare l'individuo completamente assoggettato all'«autorità dell'insieme», e il cittadino (*civis*), rispetto alle *élites* governanti, nient'altro che elemento di un contesto (*civitas*) per cui operare con devozione e patriottismo (*civilitas*) [i censori, scrive Constant, «penetrano con occhio scrutatore all'interno delle famiglie», sono le leggi a regolare i costumi, così intervenendo su ogni cosa]<sup>11</sup> – laddove, dicevamo, *Cittadino e cittadinanza* diventano per i Moderni riconoscimento ed esecuzione, da parte dello Stato e in termini formali, di diritti che hanno la loro origine altrove, nella natura, sono perciò estensibili a tutti e non possono essere violati senza che le buone ragioni per l'esistenza dello Stato vengano meno.

Infatti, non metteva Bodin il diritto di proprietà fra quelli inviolabili di natura e perciò determinanti per la distinzione tra monarchia legittima e monarchia tirannica? (*République*, II, 2), proprio come Constant, che pur non si direbbe un teorico del diritto di natura, vede in fin dei conti nella «libertà politica» l'indispensabile garanzia di quella «individuale»?

È un'evoluzione legata alle grandi Rivoluzioni Sei-settecentesche e alle altrettanto grandi elaborazioni teoriche che le accompagnarono. È in quest'arco di tempo che la cittadinanza moderna, con il suo corredo di diritti, prende forma a seguito della dissoluzione, in verità lunga e contrastatissima, dei regimi e delle concezioni assolutistico-patriarcali. Ma al *giusnaturalismo* va assegnato un ruolo decisivo, e ancor più all'accoppiata *giusnaturalismo/contrattualismo*, se vista, questa accoppiata, come accade in diversi autori da Grozio a Rousseau, in senso *ottimistico* e *propositivo*. È infatti la condizione di cui godrebbe un individuo nello stato di natura, se di uguali o disuguali, di liberi od oppressi, di pacifici o bellicosi, ad essere assunta dallo Stato e riconosciuta come determinante ai fini della messa in essere di una certa forma di potere o di governo.

Nella *Bill of Rights* (1689) – incredibile quanta parte di essa la si ritrovi nel testo di Constant – in questo documento fondamentale per le libertà dei Moderni, da esaminare insieme con l'*Habeas corpus* (1679) e l'*Act of Settlement* (1701), leggiamo di «Freedom of Speech and Debates

<sup>11</sup> B. CONSTANT, *La libertà degli antichi* cit., p. 19.

or Proceedings in Parlyament (art. 9); di «right of petition» per i sudditi di sua Maestà (art. 5); di diritto del cittadino a non subire ammende eccessive o pene crudeli (art. 10) e comunque di non essere arrestato senza mandato del tribunale con sentenza di colpevolezza (art. 12).

Ma questi principi, passati alla storia, scaturiscono da una premessa, secondo cui appartiene al cittadino una *libertà inviolabile* garantita dalle leggi e dagli statuti fondamentali del Regno, oltre che da un Parlamento periodicamente costituito con altrettanto libere elezioni. E prendono corpo all'interno di eventi, che mentre conducono l'Inghilterra verso la *Glorious Revolution* sono accompagnati e sostenuti da una straordinaria operazione intellettuale: di sostituzione delle tesi del contrattualista autoritario Hobbes, dallo stesso considerate fondative di una politica finalmente trattata come scienza, con quelle del contrattualista liberale Locke, legato al leader del partito whig Shaftesbury e sostenitore dei diritti dell'individuo in una *civil society*.

Arrivava Hobbes al *cittadino* come al necessario punto d'approdo della fuoriuscita volontaria degli uomini da uno stato di natura dominato dal «timore reciproco», a causa del fatto che in natura «ciascuno esige l'uso esclusivo delle cose comuni» scatenando la guerra di tutti contro tutti (*De cive*, Lettera dedicatoria al conte del Devonshire e I, 1)<sup>12</sup>. Così, diventare cittadino significa conservare la vita protetti da un potere legale, al posto dell'illusorio godimento di una libertà originaria riservata solo ai più forti e rapaci. Significa rinunciare per sempre al diritto di governare se stessi mentre si affida ad un Leviatano il compito di decidere per noi assicurando la pace (II, 3)<sup>13</sup>. Poiché nell'*unione* civile «il diritto di tutti viene trasferito a uno solo» dotato di *potere supremo*, è inutile allontanarsi troppo dalla forma di governo monarchica per capire quale degli Stati sia il migliore, giacché è precisamente in questo regime politico che si realizza un vero «dominio» della «potestà suprema» (V, 8-11)<sup>14</sup>. Di fronte alla quale, avendo «abbandonato il proprio diritto di resistenza», ciascun «*cittadino*, come anche ogni *persona civile subordinata*, è detto SUDDITO di chi ha il *potere supremo*» (V,8-11)<sup>15</sup>.

La conservazione della sovranità di natura è, viceversa, lo scopo del *cittadino* di Locke, che soltanto per meglio proteggere i propri diritti originari in quanto individuo acconsente di obbedire alle leggi di uno Stato: folle e inconcepibile operazione, se non fosse accompagnata dal-

<sup>12</sup> T. HOBBS, *De cive. Elementi filosofici sul cittadino*, T. MAGRI (a cura di), Editori riuniti, Roma 1999, pp. 67, 80.

<sup>13</sup> *Ibi*, p. 90.

<sup>14</sup> *Ibi*, pp. 127-28.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

la certezza della disponibilità di quest'organismo, dagli stessi individui creato e governato per *consenso*, a fornire le garanzie necessarie (*Secondo trattato sul governo*, VII, 93)<sup>16</sup>.

Per l'uno, la soluzione dell'*enigma libertà* sta nell'annullamento di questo diritto. Per l'altro, nella sua esaltazione, espressa da istituzioni rappresentative messe sistematicamente alla prova e in qualsiasi momento revocabili dal basso.

Lo sviluppo di questa avvincente tematica, del cittadino e della cittadinanza dal mondo moderno a quello contemporaneo, è in parte descritto nel bel libro che, con perno sull'Illuminismo, ha di recente dedicato Vincenzo Ferrone alla *Storia dei diritti umani* (Laterza, 2014), quando già disponevamo, in Italia, di almeno cinque importanti riferimenti: *Le ideologie della città europea dall'Umanesimo al Romanticismo*, curato dal compianto ed indimenticabile Vittorio Conti (Olschki, 1993); un numero unico della rivista «Filosofia politica», proprio dedicato alla *Cittadinanza*, per i «Materiali di un lessico politico europeo» (XIV, n. 1, 2000); *I diritti umani tra politica, filosofia e storia*, in 2 tomi curati da Pietro Barcellona e Agostino Carrino (Guida, 2003); la raccolta di testi *Cittadinanza. Soggetti, ordine, diritto*, curata nel 2004 da Sandro Mezzadra per la Clueb di Bologna; la monumentale trilogia sulla *Cittadinanza* di Pietro Costa (Laterza, 1999-1005). Senza dire della quantità di contributi in volumi collettivi e monografie via via prodotti per l'Otto-Novecento da Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi, Sergio Amato.

Gli studiosi delle dottrine sanno bene di trovarsi di fronte ad una tipica questione di *storia ideologica*, dove idee-forza sostenute da gruppi sociali e trasmesse dal linguaggio si materializzano in strutture politiche e nelle loro evoluzioni<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, Introduzione di T. MAGRI, traduzione di A. GIALLUCA, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2009, pp. 182-184.

<sup>17</sup> S. MASTELLONE, *Storia ideologica d'Europa da Sieyès a Marx*, Sansoni, Firenze 1974, p. 3.



DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA  
**ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA**

---

NUOVA SERIE - ANNO III - 3/2015

---

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica  
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215  
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione)  
librario.dsu@educatt.it (distribuzione)  
redazione: rivista.annalistoria@unicatt.it  
web: www.educatt.it/libri/ASMC

ISSN 1124 - 0296



9 788893 351027